

Statuto dell'Associazione

Articolo 1

È costituita L'Associazione fra Concessionari Demaniali di Marina di Carrara denominata "ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI BALNEARI - Marina di Carrara".

L'Associazione é apartitica e apolitica, non ha fini di lucro; l'eventuale patrimonio potrà essere costituito da beni mobili ed immobili, che avranno sempre caratteristiche di strumentalità per il miglior funzionamento dell'Associazione stessa. Ha sede in Marina di Carrara (MS), Viale Vespucci n. 58. La durata è illimitata salvo quanto disposto dal successivo Articolo 13.

Articolo 2

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- Promuovere il turismo in tutte le sue forme.
- Assumere la difesa della categoria e svolgere assistenza in ogni campo a favore degli associati.
- Esaminare e risolvere i problemi di interesse collettivo ed in particolare della categoria.
- Assumere la rappresentanza ufficiale della categoria di fronte allo Stato, alle Regioni, al Comune ed a qualsiasi altra autorità, ente o persona.
- Tenere informati gli associati su provvedimenti e disposizioni che interessino la categoria.
- Organizzare, nell'interesse degli assistiti che ne faranno richiesta l'assistenza per tutte le formalità di carattere burocratico, fiscale ed amministrativo.
- Aderire ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni Sindacali.

Articolo 3

Possono essere ammessi all'Associazione tutte le imprese turistico-balneari e tutti gli operatori turistici operanti nel territorio del Comune di Carrara di cui all'Articolo 1.

La domanda deve essere vagliata dal Consiglio Direttivo che potrà accoglierla e motivatamente respingerla. In caso di diniego l'istanza potrà essere ripresentata con nuove motivazioni. L'eventuale nuovo diniego sarà definitivo ed inappellabile.

I soci potranno delegare a rappresentarli una persona di loro fiducia. In caso di concessione a nome di più persone queste dovranno designare il proprio rappresentante pur rimanendo solidamente impegnate nei confronti dell'Associazione.

Articolo 4

Ogni socio é tenuto al pagamento della quota associativa annuale, determinata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 luglio di ogni anno. È inoltre tenuto al pagamento di contributi o quote suppletive stabilite dall'Assemblea per fronteggiare eventuali necessità straordinarie.

Il socio moroso entro il 30/10 di ogni anno, su delibera del Consiglio Direttivo, verrà dichiarato decaduto pur conservando l'Associazione ogni diritto ed azione nei suoi confronti per il recupero delle quote arretrate dovute.

Articolo 5

La domanda di adesione impegna il socio per tutta la durata dell'Associazione, salvo sua disdetta da inviarsi all'Associazione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno sociale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 6

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, le altre cariche elettive e tutti gli organi dell'Associazione decadono dalla loro funzione con il compimento del terzo anno solare dalla loro nomina ed elezione, da intendersi comprensivo di quello in cui vengono eletti.

Articolo 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in pari con le quote sociali e può essere riunita in sessione Ordinaria e Straordinaria. La sessione Ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata entro il 30 Aprile di ogni anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci. La comunicazione verrà fatta a mezzo di raccomandata, fax e/o e-mail da inviarsi a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

Dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione degli estremi della seconda convocazione ed il luogo in cui sarà tenuta.

La sessione Straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente o di un quinto degli iscritti, o di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo, il tutto con le stesse modalità ed i termini previsti per la sessione Ordinaria. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso a mezzo lettera raccomandata, fax e/o e-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la sessione.

L'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno dei soci ed è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea, che nomina un Segretario. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e sarà fissata un'ora dopo l'altra. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza ed in apposito libro sarà redatto il verbale di ogni Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Le cariche e gli organi dell'Associazione vengono designati dall'Assemblea a scrutinio segreto e sono onorifiche.

Articolo 9

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. Elege il Presidente ed il vice Presidente.
2. Elege il Consiglio Direttivo.

3. Approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo.
4. Approva variazioni allo Statuto.
5. Approva i piani ed i programmi pluriennali di attività.
6. Approva gli atti che comportano impegni di spesa straordinaria.
7. Approva i regolamenti.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo é formato da 3 o 5 membri oltre il Presidente e il Vice Presidente. Le elezioni del Consiglio Direttivo devono essere svolte entro e non oltre il 30 Marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il mandato. Le cariche sociali non sono retribuite.

Il Consiglio Direttivo é l'organo che gestisce ed amministra l'Associazione, coordina e promuove tutte le attività sociali secondo i programmi ed i piani deliberati dall'Assemblea ed ha in particolare i seguenti compiti:

1. Convoca l'Assemblea.
2. Propone all'Assemblea il bilancio preventivo e predispone il conto consuntivo.
3. Designa i tecnici.
4. Cura gli affari correnti dell'Associazione.
5. Dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea.
6. Predispone gli atti che comportino impegni di spesa.
7. Predispone la relazione annuale dell'attività svolta da presentare all'Assemblea.
8. Affida ai propri componenti incarichi di:
 - Amministratore
 - Cassiere
 - Segretario

nonché gli eventuali atti che si rendano necessari o che siano previsti da regolamenti interni.

Articolo 11

Le riunioni del Consiglio Direttivo, convocate per mezzo fax e/o e-mail, sono valide in prima convocazione, allorché siano presenti la metà più uno dei componenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, si passa in seconda convocazione ed il Consiglio delibera qualunque sia il numero dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificazione non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive decadono dalla loro funzione. La sostituzione del Consigliere decaduto sarà effettuata dal Consiglio Direttivo fra i soci in base all'ordine dei punteggi ricevuti nell'ultima elezione del Consiglio.

Articolo 12

Il Presidente rappresenta l'Associazione e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura l'andamento, l'indirizzo e l'attività dell'Associazione ed ha la firma che può delegare al Vice Presidente, ai Segretari o ad uno dei Consiglieri.

Articolo 13

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria e con deliberazioni prese, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati od in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno degli associati presenti.

Con le stesse maggioranze e sempre da parte dell'Assemblea in sessione Straordinaria può deliberarsi lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto nel vigente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.